PDF Eraser Free



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati

dott.ssa Anna Maria Pizzi

Presidente

dott.ssa Valentina Paletto.

Consigliere

dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA

Consigliere ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello promossa da:

REGIONE LOMBARDIA (PI 80050050154), in persona del Presidente della Giunta Regionale Attilio Fontana C.F. FNTTTL52C28L682I, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Lucia Tamborino dell'Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Milano Palazzo Lombardia Piazza Città di Lombardia n.1

APPELLANTE

contro

ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE APS CF 97086880156

NAGA - ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA E PER I CITTADINI

STRANIERI, ROM E SINTI CF 97058050150

CGIL LOMBARDIA C.F 94554190150

tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri del Foro di Milano e domiciliati presso il loro studio è domiciliato in Milano via Giulio Uberti n. 6

APPELLATI

e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di MILANO

ach

avverso l'Ordinanza emesso dal Tribunale di Milano, Sezione 1, il 26.7.2020, depositata il 27.7.2020 comunicata via pec in pari data, nella causa civile n. 23608/2018 R.G..

Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:

"Voglia la Codesta Corte di Appello disattesa ogni contraria domanda o eccezione, in riforma dell'impugnata ordinanza del 26 luglio 2020, resa inter partes dal Tribunale Civile di Milano, sez. 1, Giudice dott.ssa Flamini, nella causa RG n. 23608/2018 e depositata il 27.7.2020:

in via pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario trattandosi di giurisdizione spettante al Giudice Amministrativo, nel caso sollevando questione incidentale di legittimità costituzionale per come sopra prospettata;

in via preliminare dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse e per carenza di legittimazione attiva oltrechè dichiarare il ricorso improcedibile e/o inammissibile per mancanza dei presupposti di cui all'art 44 del dlgs n.286/98;

nel merito, riformare l'ordinanza del Tribunale di Milano sez. 1 Giudice Flamini, pubblicata il 27.7.2020, laddove accoglie le domande avversarie, rigettando integralmente il ricorso avversario, con ogni conseguenziale pronuncia anche per quanto riguarda le spese di lite"

Parte appellata ha svolto le seguenti conclusioni:

"Voglia la Corte d'Appello di Milano:

nel merito rigettare l'appello, confermando integralmente l'ordinanza impugnata e condannando l'appellante alla rifusione delle spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari".

Il P.G ha chiesto l'accoglimento del gravame.

Con il proposto appello la Regione Lombardia ha impugnato l'ordinanza delTribunale di Milano, Sezione 1, il 26.7.2020, Giudice Flamini depositata il 27.7.2020 comunicata via pec in pari data, nella causa civile n. 23608/2018 R.G. con la quale il Giudice ha:

ha ritenuto sussistere la propria giurisdizione;

accertato il carattere discriminatorio della condotta della Regione Lombardia per aver emanato il regolamento regionale n.4 del 4.8.2017 che prevede:

art 7 co.1 lett.D : l'esclusione dal sistema abitativo pubblico dello straniero titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale e titolare del permesso umanitario ex art 5 co.6 dlgs 286/98 e del permesso per "casi speciali" qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili nel paese di provenienza;

art 7 co.1 lett D: che il cittadino extra UE debba documentare l'assenza di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero con modalità diverse da quelle che vengono richieste al cittadino italiano e pertanto richiedendo la documentazione di cui all'art 3 co.4 del DPR 28.12.2000 n.445 che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel paese di provenienza;

art 7 co.1 lett D : che l'immobile venga considerato adeguato solo in riferimento alla metratura dello stesso;

art 7 co.1 lett D : nella parte in cui prevede per l'accesso ai servizi abitativi pubblici il requisito della residenza o attività lavorativa quinquennale nella Regione

e ha ordinato la cessazione dell'attività discriminatoria consentendo ai cittadini stranieri l'accesso al bando in condizioni di parità con i cittadini italiani e in particolare ha disposto che il regolamento venga modificato nel modo che segue:

a)in modo da consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza prevedere requisiti di permanenza protratta o di protratta attività lavorativa nella regione;

b)in modo tale da consentire ai cittadini stranieri titolari di protezione internazionale o umanitaria di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica senza prevedere requisiti relativi all'assenza di proprietà nel paese di origine;

c)in modo da introdurre requisiti che consentano di valutare l'adeguatezza dell'immobile senza creare condizioni di svantaggio nei confronti dei cittadini che provengono da paesi per i quali è impossibile presentare documenti relativi alla metratura dell'immobile;

d) in modo da consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale, cioè senza la richiesta di documentazione supplementare indicata all'art 7 co.1 lett d) del regolamento medesimo;

ha accertato il carattere discriminatorio dell'esclusione del ricorrente dall'accesso alla edilizia residenziale pubblica in ragione del mancato possesso della residenza o attività lavorativa quinquennale;

ha rigettato la domanda risarcitoria di

ha ordinato alla Regione Lombardia la pubblicazione del provvedimento per una sola volta sul quotidiano "Il Corriere della Sera" e sul sito web della Regione a cura e spese della stessa;

ha condannato la Regione Lombardia alla rifusione alle ricorrenti delle spese di lite liquidate in \in 12.259,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Parte appellante Regione Lombardia, mediante atto di appello notificato il 25.9.2020 e iscritto a ruolo il 1.10.2020, censura l'ordinanza per i seguenti motivi, che verrano nel dettaglio elencati nella successiva parte motivazionale:

sostiene che il regolamento 4/2017 è entrato in vigore il 8 febbraio 2018, mentre la domanda di assegnazione di alloggio in ERP è stata presentata al Comune di Milano dal ai primi di settembre 2017 (anzi parte

ricorrente aveva solo interloquito con gli uffici comunali) ai sensi del regolamento regionale 1/2004 e dell'art 28 co.1 della LR 27/2009 e che la domanda poteva essere stata presentata solo in virtù dell'art 43 co.1 (disposizione transitorie finali) della LR 16/2016 che stabiliva che fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione della LR 16/16 per i servizi abitativi pubblici la gestione degli stessi restava disciplinata dalle previgenti normative ovvero dal Reg. Reg 1/2004 e dalla LR 27/2009;

l'entrata in vigore del Reg REg 4/2017 è stata subordinata ad un periodo di sperimentazione (art 27 co.1 RR 4/2017) decorsi sei mesi dalla pubblicazione sul BURL avvenuta il 8.8.2017 e il Comune di Milano non era stato coinvolto nella sperimentazione;

il Ricorso era stato presentato anche da alcune Associazioni e il Tribunale di Milano non si è pronunciato sulla natura dell'azione se collettiva o individuale supportata;

la Regione Lombardia nel costituirsi aveva sollevato eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione e carenza di interesse, per violazione dell'art 5 co.1 e 3 dlgs 215/2003, per carenza di legittimazione attiva della CGIL Lombardia, per improcedibilità per mancanza dei presupposti di cui all'art 44 dlgs 286/98 e nel merito per sua infondatezza.

Il Tribunale di Milano ha sollevato eccezione di anticostituzionalità ed ha sospeso il giudizio.

La Corte Costituzionale con sentenza n.44 del 11.3.2020 ha dichiarato l'illegittimità dell'art 22 co.1 lett b) della LR Lombardia n.16/2016 limitatamente alle parole "per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda"

Si sono costituite tutte le parti ora appellate sostenendo quanto segue.

Con DGR 6.10.2021 pubblicata il 8.10.2021 sul BURL n.40 la Giunta Regionale ha approvato modifiche al Regolamento n. 4/2017 oggetto di causa, ignorando del tutto l'ordinanza del Tribunale di Milano anche nelle premesse della DGR 5114/21, pure rispetto ai punti che sono passati in giudicato non essendo stati oggetto di effettiva impugnazione (quali ad es. la soppressione del requisito della "impossidenza" per i titolari di protezione internazionale e nazionale).

Quanto al requisito della residenza quinquennale è intervenuta la Corte Costituzione con la sentenza 44/2020 e quanto alla questione dei documenti aggiuntivi la medesima Corte con la sentenza 9/2021, e in senso conforme anche alcune Corti di merito, ivi compresa questa Corte con la sentenza 23.9.2020 in causa Comune San Giovanni / ASGI e quasi tutte le Regioni, per scelta o a seguito di provvedimento giudiziale, hanno abrogato le disposizioni che prevedevano l'onere documentale in questione, così come per la Regione Lombardia con i bandi del 2021 la selezione si è svolta senza detto onere a seguito della DGR XI/4177 la cui efficacia è stata prorogata sino al 31.12.2022 in forza della DGR 5305 del 4.10.2021.

A seguito dei sovraesposti provvedimenti, allega l'appellato, che l'unica questione residua è quella del parametro dei metri quadrati per la valutazione dell'eventuale priorità abitativa all'estero che è del tutto marginale in quanto riguarda solo chi ha proprietà all'estero e poteva essere definita acquisendo il parametro usato in altre Regioni come ad es. il valore della casa ai fini IVIE (valore della casa all'estero superiore a € 25.000,00 Reg. Toscana LR 2/2019) e, di conseguenza, eccepisce il difetto di interesse della Regione

au

Lombardia ad impugnare l'ordinanza sulla base di eccezioni e motivi dal rilievo solo procedurale e privi di effetto sulla concreta azione della P.A.

Quanto ai motivi di appello parte appellata allega e contesta quanto segue:

1)infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario e di inammissibilità dell'ordine di modifica del regolamento amministrativo nel processo antidiscriminatorio e richiama sul punto le pronunce di legittimità ivi compresa la sentenza n. 44/2020 della Corte Costituzionale;

2)infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo ed della carenza di legittimazione attiva di ASGI e NAGA per assenza del requisito di cui all'art 5 co.3 dlgs 215/03, non sussistendo la possibilità di identificare tutti gli stranieri residenti in Lombardia esclusi per l'una o per l'altra delle clausole oggetto di giudizio, ed in ogni caso l'interesse del sig. a veder rimosso il requisito quinquennale e l'onere documentale è comune alla generalità degli stranieri rappresentati dalle associazioni;

3)corretta la mancata chiamata in causa del Comune di Milano, in quanto la domanda di alloggio ERP presentata dal sig. non poteva procedere, non avendo ancora maturato i 5 anni di residenza, ma restava vincolata negativamente al regolamento vigente per il periodo (sia il regolamento 1/2004 che quello 4/2017) che il Comune di Milano ha dovuto applicare in quanto norma regionale;

4)inammissibile il motivo di carenza di interesse perchè futuro riguardo alla eliminazione dall'ordinamento regionale del requisito di lunga residenza per l'accesso all'ERP, domanda accolta con la pronuncia di mero accertamento della intervenuta discriminazione prodotta da detto requisito, mentre le altre domande ivi compresa quella risarcitoria riferite al solo regolamento e non alla legge regionale sono state respinte e non sono state oggetto di appello incidentale;

5)quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva della CGIL richiama i motivi di cui alla sentenza impugnata, evidenziando che la CGII aveva in via subordinata proposto intervento adesivo ex art 105 cpc;

6)quanto all'asserito contrasto con la sentenza 44/2020 della Corte Costituzionale sul punto della non sovrapponibilità della violazione del canone di uguaglianza ex art 3 Cost. al concetto di discriminazione, ne eccepisce l'infondatezza allegando di aver svolto le proprie difese senza alcuna automatica trasposizione;

7)i ricorrenti hanno fornito prove idonee a far presumere l'esistenza di una discriminazione in forza del principio dell'onere della prova alleggerito ex art 28 co.4 dlgs 150/2011, circa il tasso di incremento di stranieri negli ultimi 5 anni a fronte di una stabilità degli italiani e un tasso di mobilità interna degli stranieri molto più elevato, mentre la Regione non ha fornito alcun dato volto a dimostrare che italiani e stranieri hanno la stessa probabilità di maturare il requisito di residenza quinquennale;

8)infondata la censura avente ad oggetto l'erroneità dell'impossidenza per i titolari di protezione, considerato che in primo grado sul punto la Regione non ha preso posizione ed ora in appello eccepisce che tale requisito sarebbe previsto dalla legge e non dal regolamento, quando, invece, al regolamento è affidata la valutazione della adeguatezza alle esigenze del nucleo familiare dell'immobile ubicato in Italia o all'estero e il Giudice di primo grado ha rilevato che la norma regionale interpretata alla luce della sentenza della Corte Cost. 176/2000 e della nozione di utilità comparabile doveva essere applicata dal regolamento escludendovi le eventuali proprietà

Oul

in capo del richiedente nel paese di origine indipendentemente da qualsiasi parametro, trattandosi di proprietà ove il soggetto non può farvi ritorno;

9) sulla questione dei documenti aggiuntivi e della sentenza Corte Cost. 9/21:

allega che il motivo di impugnazione confonda la statuizione di cui al capo c) del dispositivo della sentenza impugnata con quella del capo b) del medesimo, quando la prima si limita ad affermare che è illegittima la valutazione dell'eventuale alloggio in proprietà sulla base dei soli mq per i casi in cui non esista nessuna autorità che possa attestare la metratura, statuizione di logica insuperabile e sulla quale non sono stati esposti specifici motivi di appello, dovendosi pertanto ritenere passata in giudicato la sentenza con inammissibilità dell'appello; relativamente alla statuizione sub b) che riguarda la generalità dei richiedenti con cittadinanza extra UE, la Regione ripropone argomenti già esaminate dalle pronunce citate al par 2 ovvero:

l'appello è inammissibile in quanto si riferisce a una norma inesistente che prevede gli oneri documentali con riferimento al paese di cittadinanza, mentre l'art 7 co.1 lett d) del Regolamento in contestazione ha esclusivo riferimento al paese di provenienza; quanto al contrasto tra l'art 3 DPR 445/00 e l'art 2 co.5 TU immigrazione valgono le pronunce citate al par 2 e va considerato che non esiste la norma che permette scambi di informazione tra gli Stati per accertare la veridicità della non possidenza di immobili in alcuna parte del mondo e ciò vale sia per gli italiani che per gli stranieri, tanto che non vi è alcun motivo di riservare agli uni un procedimento di accesso a una prestazione sociale basato sull'Isee e agli altri un diverso procedimento basato sull'ISEE più una ulteriore documentazione, circostanza che comporta una evidente discriminazione diretta, quando specifiche norme di legge prevedono la parità di trattamento tra italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia: art 2 co.5 TU Imm (parità di trattamento nei rapporti con la PA); art 40 co.6 e art 43 stesso TU (parità di trattamento all'accesso agli alloggi pubblici per tutti gli stranieri titolari di un permesso almeno biennale), (divieto di trattamento meno favorevole per lo straniero nell'accesso all'alloggio); art 11 co.2 e art 12 co.1 lett g) Direttiva 2003/109 (parità di trattamento del lungosoggiornante nell'accesso alla casa), (parità di trattamento nell'accesso all'alloggio del titolare di permesso unico lavoro);

sul punto viene richiamata la decisiva sentenza n.9/2021 della Corte Costituzione, con cui, richiamando la sentenza n.44/2020 che ha fissato il principio della centralità del bisogno, così come la sentenza n.7/2021, ha dichiarato anticostituzionale il co.4 dell'art 5 della L. 96/2016 come introdotto nel 2019, in quanto irragionevole e discriminatoria nei confronti dello straniero, per quanto attiene all'onere procedimentale aggiuntivo a carico degli stranieri; la norma dichiarata anticostituzionale si basava su richiami ai DPR 445/00 e 349/99, andando a confermare che detti DRP non hanno valore di legge, altrimenti la Corte ne avrebbe esteso la dichiarazione di anticostituzionalità e che sono ininfluenti rispetto alla materia in questione e che la loro mantenuta vigenza non può imporre l'onere che l'Amministrazione Regionale vorrebbe imporre;

se una norma di legge è dichiarata anticostituzionale dalla Consulta, questa non può sopravvivere nell'ordinamento ove prevista da una norma regolamentare e sul punto richiama la pronuncia incidentale della CGUE con la sentenza del 25.11.2020 nella causa C-303/19 sulla conformità al vincolo di parità di trattamento di cui all'art 11 della Direttiva 2003/109/CE della disposizione nazionale che impedisce ai soli cittadini stranieri il computo nel proprio nucleo dei familiari residenti all'estero ai fine dell'ottenimento dell'assegno sociale, affermando che neanche la difficoltà di controllo sulla situazione dei beneficiari rispetto a tale questione, come

Que

eccepite dall'Inps e dal governo italiano, possono giustificare una disparità di trattamento; la giurisprudenza di segno contrario citata dalla Regione è del tutto minoritaria e contraria alla pronuncia della Corte Costituzionale.

10)La liquidazione delle spese di lite è conforme alla tariffa professionale ed alla complessità della causa destinata a regolare la condizione di tutti i cittadini stranieri residenti in Lombardia e l'ordine di pubblicazione è prevista dalla norma.

La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 22.10.2022 con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc, ma successivamente rimessa sul ruolo con provvedimento del 1.12.2022 in quanto non tenutasi la camera di consiglio per avvenuto trasferimento del terzo giudice di Collegio, venendo fissata per la discussione l'udienza del 2.2.2023 senza la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte osserva che:

quanto alla questione più rilevante per il numero di persone coinvolte (il requisito quinquennale di residenza) è ormai intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 44/2020; sull'altro punto di grande interesse per i richiedenti stranieri (la questione dei "documenti aggiuntivi") è pure intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 9/2021 e, già prima, anche questa Corte (con la sentenza 23.9.2020 in causa Comune di Sesto San Giovanni c. ASGI) e, in senso conforme altre numerose; nel frattempo quasi tutte le Regioni hanno abrogato (per scelta o a seguito di provvedimento giudiziale) le disposizioni che prevedevano l'onere documentale in questione, mentre anche in Lombardia già la tornata di bandi regionali del 2021 (in forza della quale sono stati assegnati in Lombardia centinaia di alloggi) si è svolta, a seguito della DGR XI/4177 del 30.12.2020, senza detto onere, sicchè le case così assegnate definitivamente non potranno in nessun caso essere tolte ai destinatari.

Con la DGR n. 5305 del 4.10.2021, in forza della quale tali assegnazione proseguiranno anche in futuro (se pure solo fino al 31.12.2022), è stato previsto di "prorogare le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 primo capoverso della DGR 30.12.2020 n. XI/4177" con la ulteriore decisione di "prevedere, con riferimento al tema della impossidenza di beni immobili da parte dei cittadini che possono accedere ai SAP di porre in essere, a livello inter direzionale e con i rappresentanti dei Comuni e delle ALER, approfondimenti per individuare soluzioni non discriminatorie tra cittadini di nazionalità diversa".

Inoltre, rispetto alla disposizione dell'ordinanza impugnata volta ad ordinarne la pubblicazione, si prende atto che risulta agli atti che parte appellante abbia già dato corso alla pubblicazione in esecuzione della sentenza di primo grado.

aul

La Corte osserva preliminarmente che trattasi di azione ex art 44 dlgs 286/98 proposta in primo grado da

CGIL Lombardia, ASGI - Associazione degli Studi Giuridici sull'Immigrazione e NAGA - Associazione Volontaria di Assistenza Socio-Sanitaria e per i diritti dei cittadini stranieri, rom e sinti, nei confronti della Regione Lombardia al fine di:

far accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla Regione Lombardia per aver emanato il Regolamento Regionale di cui alla delibera X/7004 del 31.7.2017 nella parte in cui all'art 7 co.1 lett d) esclude dal sistema abitativo pubblico lo straniero titolare del permesso per protezione internazionale, del permesso umanitario ex art 5 co.6 TU Imm., del permesso per soggiornanti di lungo periodo ex art 9 TU Imm. (e, in conseguenza anche l'italiano) qualora questi abbia la titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero; in subordine nella parte in cui stesso articolo prevede che, ai fini dell'accesso al sistema pubblico abitativo, il cittadino extra UE debba documentare l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili ubicati all'estero in forme diverse da quelle che vengono richieste all'italiano; nella parte in cui all'art 7 co.1 lett b) prevede per l'accesso ai servizi pubblici abitativi il requisito della residenza o attività lavorativa quinquennale nella Regione o, subordine, nella parte in cui prevede detti requisiti anche per i nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'art 13 del Regolamento e per gli interventi di emergenza abitativa di cui all'art 23 co.13 LR 16/2006;

di ammettere il alle graduatorie per edilizia ERP anche in assenza del requisito della residenza quinquennale o di svolgimento di attività lavorativa per 5 anni antecedente alla domanda;

in subordine per il caso di rigetto della domanda è stata svolta domanda risarcitoria;

adottare un piano di rimozione delle discriminazione accertate, assumendo ogni opportuno provvedimento al fine di evitare il reiterarsi delle stesse, ordinando la pubblicazione della decisione assunta.

Deel

Stante il contenuto articolato dell'atto di appello, avverso la decisione del Tribunale ut supra riportata, la Corte osserva quanto segue in riferimento al rispettivi svolti Motivi.

Motivo 1: violazione e falsa applicazione dell'art 3 co.1 lett G e co.2 in combinato disposto con il successivo art 4 co.1 del Dlgs n. 215 del 2003 e dell'art 44 del dlgs n.286/98 in riferimento agli artt 7 e 133 co.1 lett C della L. 104/2010 - questione di illegittimità costituzionale in riferimento all'art 103 Cost. co.1.

Motivo 2: Errore di diritto - violazione art 5 L. 2248/1865

Parte appellante censura l'ordinanza imputata sostenendo che il Tribunale di Milano non abbia rispettato i limiti posti dall'ordinamento al proprio potere di iuris docere, avendo ordinato un facere di atti normativi la cui procedura prevede l'intervento di organi politici e collegiali quali la Giunta e la commissione competente del Consiglio, essendo la modifica regolamentare disciplinata dalla legge regionale statutaria n.1 del 30/8/2008 (Statuto di Autonomia della Lombardia) ed avendo prescritto quali dovessero essere i contenuti delle modifiche.

Sostiene che il potere di disapplicazione venga ricavato dalla lettura a contrario dell'art 5 della L. 2248/1865 All E che prevede " le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi e i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi" nonchè della norma di cui all'art 63 co.1 dlgs 165/01 (TU Pubblico Impiego) che conferisce al giudice competente il potere esplicito di disapplicare gli atti amministrativi nel rapporto dedotto in giudizio. Precisa che la disapplicazione incidentale del provvedimento non può portare ad interferenze nella potestà delle Autorità Pubbliche e richiama CC SS.UU n.3670/2011.

In particolare viene contestata l'ordinanza ove motiva:

"l'avvio del procedimento di modifica del regolamento regionale 4.8.2017 n. 4 non rileva ai fini della decisione della presente causa di discriminazione (a richiamo della pronuncia della Corte Costituzionale)...l'esistenza di un comportamento discriminatorio, posto in essere dalla pubblica amministrazione in forza di una legge dichiarata incostituzionale, deve essere affermata dal giudice ordinario, investito della causa di discriminazione (CC SS.UU 20.4.2016 n.7951). Prive di pregio, pertanto, le doglianze svolte dalla difesa della resistente in merito alla impossibilità del giudice ordinario di sostituirsi alla Giunta Regionale";

"a)in modo tale da consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica senza prevedere requisiti di permanenza protratta o di protratta attività lavorativa nella regione;

b)in modo tale da consentire ai cittadini stranieri titolari di protezione internazionale o di protezione umanitaria di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica senza prevedere requisiti all'assenza di proprietà nel paese di origine;

c)in modo tale da introdurre requisiti che consentano di valutare l'adeguatezza dell'immobile, senza creare condizioni di svantaggio nei confronti dei cittadini che provengono da paesi per i quali è impossibile presentare i documenti relativi alla metratura dell'immobile;

Quel

d)in modo tale da consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e UE in generale, cioè senza la richiesta di documentazione supplementare indicata all'art 7 co 1 lettera d) del regolamento medesimo".

Il Tribunale di Milano ha affermato nel caso di specie la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario richiamando le infra riportate pronunce della Sezioni Unite della Suprema Corte, nonchè l'inciso contenuto nella sentenza n. 44/2020 della Corte Costituzionale :

Cassazione civile SU, 30/03/2011, n.7186 "In tema di azione ai sensi dell'art. 44 del t.u. sull'immigrazione (d.lg. n. 286 del 1998), il legislatore, al fine di garantire parità di trattamento e vietare ingiustificate discriminazioni per "ragioni di razza ed origine etnica", ha configurato una posizione di diritto soggettivo assoluto a presidio di un'area di libertà e potenzialità del soggetto, possibile vittima delle discriminazioni, rispetto a qualsiasi tipo di violazione posta in essere sia da privati che dalla p.a., senza che assuma rilievo, a tal fine, che la condotta lesiva sia stata attuata nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento, da parte della p.a., di utilità rispetto a cui il privato fruisca di posizioni di interesse legittimo, restando assicurata una tutela secondo il modulo del diritto soggettivo e con attribuzione al giudice del potere, in relazione alla variabilità del tipo di condotta lesiva e della preesistenza in capo al soggetto di posizioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo a determinate prestazioni, di "ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione". Ne consegue che è devoluta alla giurisdizione del g.o. l'azione promossa contro la decisione dell'amministrazione datrice di lavoro di escludere dalle procedure di stabilizzazione, previste dalla legge finanziaria del 2007, alcuni lavoratori extracomunitari perché privi della cittadinanza italiana, dovendosi ritenere che le questioni relative a dette procedure riguardino solo la fase successiva all'esercizio dell'azione antidiscriminatoria, restando esclusa ogni asserita violazione del principio del giudice naturale";

Corte Costituzionale sentenza n. 44/2020, emessa nell'ambito del presente giudizio su remissione d'ufficio del Tribunale di Milano sulla questione incidentale di costituzionalità dell'art 22 co.1 lett b della LR Lombardia n.

aul

16 del 8.7.2016 in riferimento agli artt 3,10,117 co.1 della Costituzione (quest'ultimo parametro invocato per violazione dell'art 11 della direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003:

".....In secondo luogo, il rimettente ha argomentato in modo plausibile sulla propria giurisdizione, respingendo l'eccezione sollevata dalla Regione nel giudizio a quo. Nell'ordinanza è citata la sentenza della Cassazione civile, sezioni unite, 30 marzo 2011, n. 7186, in base alla quale le norme che vietano le discriminazioni, affidando al giudice ordinario la tutela processuale del divieto, configurano «una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come "diritto assoluto" in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa». Gli argomenti contenuti in tale pronuncia, sia pure precedente alle novità introdotte dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), conservano la loro validità, perché le modifiche apportate da tale decreto non hanno inciso sulle norme in base alle quali l'azione antidiscriminazione è esperibile anche in relazione ad atti amministrativi (art. 3, comma 1, del medesimo decreto, in base al quale il principio di parità di trattamento si applica anche «nel settore pubblico [...] con specifico riferimento alle seguenti aree [...]: i) accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio»; art. 4, comma 7, del medesimo decreto, che fa «salva la giurisdizione del giudice amministrativo» solo «per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», cioè per il personale in regime di diritto pubblico; art. 44, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», in base al quale l'azione antidiscriminazione si può esercitare anche contro le condotte della pubblica amministrazione). Lo stesso art. 28, comma 5, del d. lgs. n. 150 del 2011 (richiamato dall'art. 4, comma 1 del d.lgs. n. 215 del 2003 e dall'art. 44, comma 2, t.u. immigrazione), del resto, conferma che il giudice ordinario può ordinare anche alla pubblica amministrazione la cessazione della condotta discriminatoria.

auly

Tutto quanto esposto è sufficiente a respingere l'eccezione della Regione, dal momento che, «secondo la giurisprudenza costituzionale, la cui sistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione è rimessa al giudice a quo, rispetto al quale spetta a questa Corte una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione» (sentenza n. 52 del 2018; si veda anche, ex multis, la sentenza n. 128 del 2019), e dunque solo una valutazione di non implausibilità"

Il legislatore, pertanto, con la normativa antidiscriminatoria, ha inteso configurare, a tutela del soggetto potenzialmente vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo e specificamente un diritto qualificabile come "diritto assoluto" in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa. Ne consegue che qualora siano poste in essere discriminazioni nell'ambito di procedimenti per il riconoscimento da parte della p.a. di utilità rispetto a cui il soggetto privato fruisca di una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, la tutela del privato rispetto alla discriminazione è comunque assicurata secondo il modulo del diritto soggettivo e delle relative protezioni giurisdizionali.

Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario per accertare l'esistenza di un comportamento antidiscriminatorio, posto in essere dalla pubblica amministrazione in forza di una legge dichiarata anticostituzionale (Cass. SU n.7981/2016 "Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, la P.A. che inserisca nel bando di selezione dei volontari per i progetti del servizio civile nazionale il requisito della cittadinanza italiana pone in essere una discriminazione diretta per ragioni di nazionalità ai danni del cittadino straniero regolarmente residente in Italia, che può pertanto esercitare l'azione antidiscriminatoria ex art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998. (Principio enunciato nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c., in esito a Corte cost. n. 119 del 2015)"

Quanto al secondo motivo, il Tribunale di Milano ha fondato l'accertamento di non rilevanza della svolta eccezione fini della decisione della causa di discriminazione in conformità alle sovraesposte pronunce e la Corte

aul

ne ravvisa la sua fondatezza anche in conformità alle recenti pronunce giurisprudenziali: Cassazione civile sez. I, 15/02/202 P, 1.3842 Chazione coniro la discriminazione prevista dall'art. 44 d lgs. n. 286 del 1998 può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo, potendo in questo caso il giudice ordinario disapplicare l'atto denunziato assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa. (Nella specie la S.C. ha respinto il ricorso di un Comune avverso il provvedimento che aveva dichiarato discriminatoria la delibera dell'ente, con la quale era stato imposto il divieto di campeggio nel territorio comunale, subito dopo che alcune persone di etnia rom avevano presentato domanda di assegnazione di un'area attrezzata per lo stazionamento nel territorio comunale)"

I primi due motivi di appello vanno pertanto rigettati e tanto più va rigettata l'istanza di eventualmente sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale sul punto, stante la chiara presa di posizione del Giudice delle Leggi in merito con la sentenza n. 44/2020.

Motivo 3: motivazione insufficiente - errore di diritto, carenza di interesse, violazione art 44 dlgs n.286/98, violazione art 5 co.3 dlgs 215/2003, mancanza dei presupposti del ricorso collettivo.

Parte appellante censura l'ordinanza ove ha rigettato l'eccezione regionale di carenza di interesse ovvero la seguente parte motivazionale:

"Come peraltro specificatamente affermato nella sentenza n. 44/2020 il Giudice delle Leggi ha rilevato come erroneamente la Regione Lombardia avesse affermato che l'unica posizione dedotta nel giudizio a quo fosse la richiesta di alloggio del sig. il giudizio in esame, infatti, è stato proposto anche da due associazioni (ASGI e NAGA) che hanno proposto azione collettiva prevista dall'art 5 del dlgs 9 luglio 2003 n.215"

Sul punto va osservato che il sig. ebbe a presentare domanda online di assegnazione di alloggio di residenza pubblica ERP al Comune di Milano in data antecedente al 12.9.2017, come si evince dalla email trasmessagli in pari data dalla Area Assegnazioni Alloggi Erp con la quale l'Ente ebbe a fissare a parte istante l'appuntamento per il 22.9.2017 per la relativa validazione in presenza (doc. 17 ricorso introduttivo primo

grado), nel tempo in cui non aveva maturato la residenza quinquennale in Lombardia e non aveva ivi una stabile attività lavorativa. Trattasi di circostanze peraltro pacifiche in quanto risultanti testualmente ammesse da parte resistente a verbale dell'udienza 17.7.2018.

La Corte si riporta a quanto già esposto dal Tribunale di Milano, il quale ha ben argomentato in proposito, valutando la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti.

La posizione individuale del sig. , cittadino Tunisino, titolare di permesso di soggiorno parte istante di alloggio ERP, privo allo stato delle condizioni presupposto per l'assegnazione, costituisce la situazione oggettiva scaturente da un fatto lesivo del diritto a conseguire il bene della vita, tale da legittimare l'interesse ad agire ex art 100 cpc per chiedere la rimozione della stato di incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, dovendosi ritenere l'attualità e non la sua strumentalità alla soluzione di situazioni meramente ipotetiche o future.

Affermato l'interesse ad agire del sig. il Tribunale ha ulteriormente precisato che costui avrebbe potuto agire in giudizio anche quando la condotta o l'atto non siano più sussistenti (art 4 co.4 dlgs 215/2003) e che l'accesso all'azione antidiscriminatoria deve essere garantito anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione (art 7 co.1 Direttiva 2000/43 "Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva"), azione che nel caso di specie oltre che dal è stata proposta anche da due associazioni ASGI e NAGA con azione collettiva ex art 5 dlsg 215/2003. Al riguardo lo spunto normativo scaturisce da:

Dlgs 286/98 art 44 co.10. "Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i

Quely

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate"

Dlgs 215/2003 art 5 co.3 "Le associazioni e gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma sono, altresi', legittimati ad agire ai sensi (degli articoli 4 e4-bis) nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione"

lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso puo' essere presentato dalle rappresentanze locali delle

Le associazioni aventi tra i propri scopi istituzionali la promozione e la tutela di interessi collettivi lesi da un comportamento che si assume discriminatorio ai sensi dell'art. 43 d.lg. n. 286 del 1998 sono, pertanto, legittimate ad agire ai sensi del successivo art. 44, ma, diversamente dal singolo cittadino straniero, non possono vantare alcun diritto al risarcimento dei danni.

Nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità l'assenza della delega espressa rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, prevista dall'art 5 co.1 dlgs 215/2020 non è elemento rilevante, dal momento che tale comma si riferisce alla discriminazione di soggetti passivi specifici, singolarmente individuabili. Qualora la discriminazione sia stata attuata utilizzando il termine "clandestini" ed indirizzata, dunque, al gruppo indeterminato dei richiedenti asilo e non essendo dunque individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione, la situazione corrisponde piuttosto alla fattispecie della discriminazione collettiva prevista al comma terzo. Va da sé che, non essendo possibile che un gruppo indeterminato di individui rilasci una delega espressa che rispetti le forme richieste, l'unico requisito della legittimazione, che residua in caso di discriminazione collettiva, è l'iscrizione dell'ente nell'apposito elenco approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, requisito questo rispettato dalle appellate, in conformità a fissati principi giurisprudenziali fra cui infra:

Quely

Cassazione civile sez. lav., 08/05/2017, n.11165 "Nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, examinazione del fattore della legittimazione ad agire in capo alle Associazioni ed agli enti previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 215 del 2003"

Ed invero, le predette associazioni, ora parti appellate, sono iscritte nell'elenco di cui all'art.5 D.Lvo n.215/2003 dei soggetti legittimati ad agire, ai sensi del precedente art.4 DLvo n.215/2003 -nelle forme ex art.44 DLgs n.286/1998- avverso gli atti e i comportamenti discriminatori di cui all'art.2 del medesimo testo normativo: la disposizione da ultimo citata definisce, al comma 1, il principio di parità di trattamento come "l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell'origine etnica" e stabilisce, al secondo comma, che "è fatto salvo il disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2" del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI) approvato con Dlgs n.286/1998; l'art.43 TUI, come noto, definisce la "Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi", includendo quindi espressamente tra le forme di discriminazione vietate, che fondano l'azione ex art. 44 TUI, anche quella fondata sulla nazionalità.

Dal raccordo fra l'art.2 DLvo n.215/2003 e l'art.43 TUI discende che il successivo art.3 D.Lgs n.215/03. laddove precisa al comma 2 che "il presente decreto non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato, né qualsiasi trattamento, adottato in base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti soggetti" non puo' essere interpretato nel senso di limitare tout court la legittimazione ad agire delle associazioni iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 5. D.Lgs.n. 215/2003, come l'ASGI o la NAGA, esclusivamente avverso discriminazioni collettive fondate sull'elemento strettamente etnico-razziale. Si tratta, piuttosto, di una disposizione generale diretta a delimitare, in base alla previsione della direttiva 2000/43/CE di cui e' attuazione, il campo di applicazione dell'intervento normativo per riservare allo Stato la regolamentazione sostanziale del trattamento dello straniero: tale disposizione non interferisce con le regole processuali in materia di discriminazione previste dal medesimo testo normativo che ribadisce, attraverso il rimando dell'art.2 co.2

Quel

all'art.43 TUI, l'esigenza di protezione avverso discriminazioni collettive basate sulla nazionalità, alle quali rivolge la tutela processuale disciplinata nel <u>D.Lgs n.215/2003</u> e demandata alle associazioni di cui all'art.5.

In tal senso del resto la Corte di Cassazione (Sez.L. . 28745 del 07/11/2019; Sez.L n.11165/2017 in data 08/05/2017), ha espressamente affermato che "nelle discriminazioni collettive in ragione del fattore della nazionalità, ex artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 ed art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998. sussiste la legittimazione ad agire in capo alle associazioni ed agli enti previsti dall'art. 5 d.lgs. n. 215 del 2003" fra cui le originarie ricorrenti, oggi appellate, ASGI e NAGA: secondo i rilievi della Suprema Corte tale conclusione è imposta oltre che dal raccordo in t mini logici fra le varie disposizioni normative, dalla necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina antidiscriminatoria e dai principi di equivalenza ed effettività della tutela vigenti in ambito comunitario.

A quest'ultimo riguardo è opportuno altresì richiamare l'art n.25 della direttiva 2000/43/CE, secondo il quale: "

La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro". Alla stregua di tale criterio risulta confermato che l'attuazione della direttiva in esame da parte della normativa nazionale non potrebbe in alcun modo giustificare, neppure a livello interpretativo, una diversificazione del trattamento processuale tra fattori di discriminazione che godono di eguale tutela nell'ordinamento già in forza della preesistente normativa nazionale di cui all'art.43 (e 44) TUIMM che ricomprende le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Tanto premesso in ordine alla legittimazione ex art. 5 DLgs.n.215/2003 delle associazioni ASGI e NAGA ad agire nelle forme di cui agli artt.2-4 DLgs n.215/2003 e 44 TUI avverso discriminazioni, dirette o indirette, basate sulla razza, l'origine etnica e la nazionalità, si rileva infine che detta legittimazione sussiste anche, stante l'espresso disposto del terzo comma del richiamato art.5, nei casi di "discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione": si tratta dell'ipotesi

ricorrente nel caso in esame, in cui non e' possibile individuare in modo diretto i soggetti eventualmente lesi dalla disposizione regolamentare contestata.

La platea dei potenziali aspiranti all'accesso agli alloggi di residenza pubblica ERP deve infatti necessariamente comprendere tutti i cittadini di paesi extra UE interessati a dette prestazioni: sia quelli che abbiano formalizzato la relativa istanza, rigettata per difetto dei requisiti/documentazione richiesta, sia quelli che, venuti a conoscenza dei gravosi oneri documentali e presupposti di fatto loro imposti, abbiano addirittura omesso di presentare la relativa domanda per la difficolta'/impossibilità di adempiervi. La categoria di soggetti da ultimo indicata non è all'evidenza individuabile in modo diretto ed immediato,

Va, pertanto, respinta l'eccezione relativa all'asserito difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse delle associazioni ASGI e NAGA.

Motivo 4 -Ancora sulla discriminazione individuale, errore in fatto e in diritto, inammissibilità, mancata chiamata in causa del Comune di Milano, insanabilità.

La proposta censura verte sul seguente capo della motivazione dell'ordinanza impugnata allegando quanto segue:

"accerta il carattere discriminatorio dell'esclusione del ricorrente dall'accesso alla edilizia residenziale pubblica in ragione del mancato possesso del requisito della residenza o attività lavorativa quinquennale".

Secondo la prospettazione dell'appellante le domande del non avrebbero dovute essere ammesse attendendo ad una posizione individuale, mentre il ricorso sarebbe collettivo con cui viene richiesto la discriminatorietà del regolamento regionale, oltretutto successivo a quello sulla cui base il Comune di Milano ha emesso il bando per il quale i ha presentato la domanda, senza provarne l'avvenuta esclusione ed il relativo comportamento discriminatorio, circostanza che avrebbe potuto confutare solo il Comune di Milano che non è stato chiamato in causa e non è stata accolta la richiesta regionale di chiamarlo in giudizio.

La posizione del non è comune a quella della due Associazioni considerato che i regolamenti di riferimento per le relative posizioni sono differenti ovvero:

per la posizione era regolata dal RG 1/2004 e dalla LR 27/2009, mentre le Associazioni muovevano con il successivo RG 4/2017 con cui era stata approvata la nuova disciplina dei servizi pubblici abitativi (SAP) e subordinata l'entrata in vigore della stessa a un periodo di sperimentazione, decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione sul BURL avvenuta l'8 agosto.

auly

La Corte richiama quanto ut supra esposto rispetto al motivo 3) per affermare la legittimazione ad agire del sig. sia pur unitamente alle Associazioni che hanno proposto azione collettiva, stante il fatto che costui, alla data di presentazione della domanda di assegnazione alloggio non avrebbe potuto conseguirne l'esito poichè non aveva il requisito della residenza quinquennale in Lombardia, prevista sia dal regolamento vigente al momento della presentazione della domanda sia anche dal regolamento successivamente adottato dalla Regione, producendosi così la decisiva attualità dell'interesse leso, tutelabile solo con l'intervento del giudice.

Quanto alla non concessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Milano, la Corte ritiene condivisibile la pronuncia espressa dal Tribunale di Milano con ordinanza del 22.1.2019, non sussistendo l'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'Ente chiamato a dare mera esecuzione alla disposizione regionale per cui è causa, alla quale tutti i Comuni della Lombardia sono tenuti a conformarsi.

Va peraltro osservato che tale questione non è stata oggetto di svolto motivo di appello idoneo a censurare in diritto la decisione di primo grado.

Motivo V - errore in fatto e in diritto, carenza di interesse perchè futuro, violazione del principio tempus regit actum, violazione artt 29 co1 e 43 LR 16&16 - violazione art 5 dlgs n.215/2003, motivazione insufficiente, carenza di interesse collettivo e sulla legittimazione attiva CGIL.

Parte appellante impugna il seguente capo in motivazione della ordinanza :

"come è noto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice... da ciò consegue che tale interesse deve avere necessariamente carattere attuale, poichè solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva sussistenza e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione future o meramente ipotetiche...caso in di cittadinanza tunisina, l'asserita violazione risulta consumata esame basti rilevare che per il sig. all'atto della esclusione della possibilità di presentare la domanda, operata in ragione della previsione di un requisito, la residenza quinquennale in Lombardia, prevista sia dal regolamento regionale vigente al momento della presentazione della domanda da parte del ricorrente sia dal regolamento successivamente adottato dalla Per completezza appare resistente. Deve pertanto ritenersi sussistere l'interesse in capo al sig. opportuno ricordare che il ricorrente può agire anche quando la condotta o l'atto non sia più sussistente (art 4 co.4 dlgs 215/2003) e che l'accesso all'azione antidiscriminatoria deve essere garantito anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione (art 7 co.1 Direttiva 2000/43)"

Parte appellante sostiene che:

l'interesse ad agire non riguarda un atto non più sussistente ovvero il Regolamento Regionale n.1/2004, la cui LR 27/2009 era stata scrutinata dalla Corte Costituzionale, posto dal Comune di Milano a fondamento del bando cui il intendeva partecipare, quando riguarda un eventuale interesse a presentare domanda per il

Quel

futuro bando che si fondi sul Regolamento Regionale n. 4/2017, entrato in vigore il 8.2.2018 quindi per un interesse futuro:

il Tribunale ha errato nel ritenere che le domande presentate ai sensi del bando adottato sub regolamento e legge regionale previgente devono essere esaminate alla luce della normativa attuale;

l'interesse del è futuro e limitato alla propria posizione ovvero alla eliminazione dall'ordinamento regionale del requisito di lunga residenza per l'accesso all'ERP mentre per gli altri requisiti non vi è comunanza di interessi alla loro eliminazione;

quanto all'interesse collettivo allega che i soggetti legittimati devono essere soggetti rappresentativi, specificatamente indicati in elenchi ministeriali, a cui è possibile delegare l'azione individuale; la loro azione iure proprio è straordinaria e suppletiva ai sensi dell'art 28 dlsg 150/2011, in materia discriminazioni anche collettive, in cui si prevede la legittimazione dell'Ente collettivo (art 34);

il Tribunale di Milano ha omesso di considerare la vigenza di detta disciplina, affermando che possa valere per l'articolazione territoriale lo statuto nazionale della associazione, in quanto se l'articolazione territoriale ha capacità di stare in giudizio deve guardarsi al relativo statuto, mentre se deve guardarsi allo statuto nazionale vuol dire che l'articolazione territoriale non ha legittimazione ad agire; ha solamente valutato la norma per esprimere la sussistenza di legittimazione attiva della CGIL Lombardia (e la CGIL Nazionale) anche se non inserita nell'elenco previsto dall'art 5 dlsg 215/2003;

rileva il difetto di legittimazione attiva della CGIL Lombardia (e la CGIL Nazionale) poichè non è inserita nell'elenco previsto dall'art 5 dlgs 215/2003.

La Corte osserva che il Tribunale ha svolto puntuale motivazione sul punto della legittimità dell'azione collettiva volta a tutelare un comportamento discriminatorio che provochi una distinzione anche in ragione della nazionalità e quindi della cittadinanza.

Infatti, a richiamo di quanto affermato da Cass Sez Lav n.14206/2013, ha accertato che in riferimento alla prova della discriminazione l'art 28 dlsg 150/2001, prevede un allegerimento dell'onere probatorio in capo a parte ricorrente, statuendo al co.4:

"Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può desumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto di provare l'insussistenza della discriminazione"... dovendosi ritenere la mancanza del requisito di gravità sul piano dell'assolvimento dell'onere della prova che richiede per il ricorrente che richiede per il ricorrente il conseguimento di un grado di certezza inferiore rispetto al consueto (Cass Sez Lav n.1 del 2.1.2020 "Nei giudizi antidiscriminatori, i criteri di riparto dell'onere probatorio non seguono i canoni ordinari di cui all'art. 2729 c.c., bensì quelli speciali di cui all'art. 4 del d.lgs. 216 del 2003(applicabile "ratione temporis"), che non stabiliscono un'inversione dell'onere probatorio, ma solo un'agevolazione del regime probatorio in favore del ricorrente, prevedendo una "presunzione" di discriminazione indiretta per l'ipotesi in cui, specie nei casi di coinvolgimento di una pluralità di lavoratori, abbia difficoltà a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori: ne consegue che il lavoratore deve provare il fattore di rischio, e cioè il trattamento che assume come meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti in condizioni analoghe e non portatori del fattore di rischio, ed il datore di lavoro le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi

Quel/

parametri nei confronti di qualsiasi lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione. Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, applicando i criteri presuntivi ordinari, aveva addossato l'onere probatorio sul sindacato ricorrente senza tener conto che i trasferimenti, che avevano interessato il 6% degli addetti allo stabilimento, avessero tuttavia colpito per l'80% gli iscritti al sindacato medesimo)."

Sul punto la Corte richiama, sia rispetto alla posizione individuale del che rispetto all'azione collettiva, quanto esposto in riferimento al Motivo 3) sussistendo l'attualità della lesione del diritto invocato da una parte e l'impossibilità di individuare in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.

Quanto alla dichiarata legittimazione ad agire della CGIL Lombardia, la Corte ne accerta la correttezza, risultando dirimente al riguardo quando fissato dalla sentenza richiamata dal Tribunale di Milano ovvero Cassazione civile Sez. Un., 17/03/1995, n.3105: "Proposto un ricorso ex art. 28 della l. 20 maggio 1970 n. 300 da parte dell'organismo provinciale di un sindacato nazionale (nella specie della Federazione lavoratori della funzione pubblica - CGIL), e proseguito il giudizio di merito nei confronti del medesimo, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'organismo regionale dello stesso sindacato, poiché l'art. 28 attribuisce la legittimazione ad agire alle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali, e cioè, di norma, ai sindacati provinciali di categoria, dotati di una soggettività distinta, in quanto autonomi titolari di interessi collettivi, quanto meno ai fini del perseguimento degli stessi. D'altra parte non è ravvisabile alcuna ipotesi normativa di sostituzione o di successione nel processo ovvero nel diritto controverso. (Con riferimento alla specie, la S.C. ha osservato anche che, secondo le stesse deduzioni della parte ricorrente, la federazione provinciale era struttura associativa distinta, benché federata con l'associazione regionale e con quella nazionale)".

Il Tribunale di Milano, che dapprima con ordinanza 22.1.2019 aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della CGIL Lombardia, pur precisando che una associazione sindacale possa ritenersi portatrice di un interesse collettivo volto alla rimozione di ostacoli, sociali ed economici, che impediscano ai lavoratori stranieri di poter orientare le proprie scelte di vita e di lavoro senza subire discriminazioni (Consiglio di Stato n. 4487/2016), una volta vistosi prodotto lo Statuto della CGIL Regione Lombardia, ne ha dichiarato la legittimazione attiva ad agire, avendo verificato che gli Enti territoriali della CGIL Nazionali non sono organi di quest'ultima o sue mere articolazioni, ma sono ciascuna fornite di una soggettività distinta, con propria organizzazione finanziaria, propri organi, ancorchè in un quadro di principi e di linee di azione di carattere generale definite a livello nazionale con totale autonomia delle singole strutture dotate di autonomia tanto da poter aderire come soggetto terzo ad una associazione più ampia, che persegua in campo nazionale gli stessi fini che ciascuna federazione provinciale si propone nell'ambito del suo territorio, a richiamo delle sentenze Cass Sez Lav n.2174/89 e n.11622/2002.

Da ciò ha rilevato che tali associazioni locali sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse poste in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie, in adesione alla seguente pronuncia Cass n. 2952/2000: "Le associazioni locali di un'associazione avente carattere nazionale non sono organi di quest'ultima bensì sue articolazioni periferiche dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Ne consegue che tali associazioni locali sono le uniche

aul

titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse posti in essere ed assumono in via esclusiva la qualità di parti nelle relative controversie, mentre l'associazione nazionale non risponde delle obbligazioni contratte dalle associazioni locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni".

Il Motivo di appello va pertanto rigettato.

Motivo VI - errata e contraddittoria motivazione con riferimento a Corte Costituzionale n. 44/2020, errore in diritto e violazione di legge con riferimento alla nozione di discriminazione.

Parte appellante censura l'ordinanza ove fa discendere l'accertamento della discriminatorietà del comportamento regionale, per aver emanato il regolamento regionale 4.8.2017 n.4, dalla sentenza della Corte Costituzionale n.44/2020, con particolare riferimento al seguente passaggio della motivazione:

"la declaratoria di illegittimità costituzionale della predetta disposizione riverbera i suoi effetti anche sull'art 7 primo comma lettera b) del Regolamento n.4/2017, nella parte in cui prevede che ..."i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti ... b) residenza anagrafica o svolgimento attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda - la disposizione del Regolamento predetto, infatti, risulta coincidente con una norma dichiarata anticostituzionale".

La parte appellante sostiene che non via sia stata da parte della Corte Costituzionale pronuncia di discriminatorietà tra italiani e stranieri, ma soltanto di illegittimità per contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. Precisa che in ottemperanza alla pronuncia della Corte Costituzionale la Regione Lombardia eliminerà il requisito dei 5 anni di residenza per tutti, italiani e stranieri, mentre se dovesse agire in esecuzione dell'ordinanza impugnata dovrebbe eliminare il requisito di accesso solo per gli stranieri.

La Corte ritiene infondato il motivo di appello in quanto se la decisione della Corte Costituzionale ha risolto in fatto e in diritto la questione, resta che la norma precedente come formulata costituiva per gli stranieri un ostacolo maggiore rispetto agli italiani.

Seel

Motivo VII -Errore in fatto e in diritto quanto alla prova della discriminazione, contraddittorietà interna della motivazione, violazione dell'art 44 f.C.mm.

Parte appellante, riguardo a tale motivo impugna i seguenti capi della motivazione resi dal Tribunale :

"Quanto alla prova della discriminazione, l'art 28 del dlsg 150/2001 - che per disposizione dell'art 8 sexies del DL n.59/2008 contenenti disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari, ha introdotto una agevolazione probatoria maggiore di quella originariamente contenuta nel comma 9 dell'art 44 del dlgs 286/1998 che consentiva solo la possibilità per l'istante di offrire elementi presuntivi anche di natura statistica prevede un'evidente alleggerimento (così Cass. Sez Lav 5.6.2013 n.14206) del relativo onere.

Il fatto, inoltre, che tale disposizione si risolva in una discriminazione anche per i cittadini italiani (non radicati in Lombardia da più di cinque anni) non è poi rilevante neanche ai fini della conformità al diritto europeo (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenze Thiele Meneses, punto 27; 16 gennaio 2003, in causa C-388/01, Commissione, punto 14; 6 giugno 2000 in causa C-281/98, Angonese, punto 14).

Tanto premesso, nel caso in esame, parte ricorrente ha depositato (sub doc 10) dati Istat dai quali emerge che il 16,42% dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Lombardia non è residente da cinque anni in Regione: al primo gennaio 2012 gli stranieri residenti in Lombardia erano infatti 952.295, al primo gennaio 2017 1.139.463, conseguentemente al primo gennaio 2017 almeno 187.168 stranieri risiedevano in Lombardia da meno di cinque anni, pari appunto al 16,42% del totale dei residenti.

I cittadini italiani residenti in Lombardia che non possiedono il requisito dei cinque anni di residenza sono invece l'1,48% dei cittadini italiani: i cittadini italiani residenti in Lombardia erano, infatti, al primo gennaio 2012, 8.748.586 mentre quelli residenti al primo gennaio 2017 erano 8.879.703 con un saldo attivo di soli 131.117 italiani residenti da meno di cinque anni, pari appunto allo 1,48% del totale.

Alla luce dei principi sopra richiamati e dei dati appena indicati, appare evidente che il requisito di residenza ultra quinquennale venga molto più facilmente conseguito dagli italiani rispetto agli stranieri. Tale requisito, in

conclusione, ponendo i cittadini stranieri, in ragione della loro condizione di stranieri, in una situazione significativamente più svantaggiosa rispetto a quella dei cittadini italiani, costituisce discriminazione indiretta ai danni degli stranieri.

Nel caso in esame, infatti, la predetta disposizione, contiene anche solo il rischio di mettere in posizione di svantaggio persone appartenenti a un gruppo caratterizzato da un fattore di discriminazione che forma oggetto di protezione"

"Il fatto, inoltre, che tale disposizione si risolva in una discriminazione anche per i cittadini italiani (non radicati in Lombardia da più di cinque anni) non è poi rilevante neanche ai fini della conformità al diritto europeo (Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenze Thiele Meneses, punto 27; 16 gennaio 2003, in causa C-388/01, Commissione, punto 14; 6 giugno 2000 in causa C-281/98, Angonese, punto 14)."

"Il predetto regolamento regionale dovrà, dunque, essere modificato in modo tale da consentire ai cittadini stranieri di presentare la domanda per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, senza prevedere requisiti di permanenza protratta (o di protratta attività lavorativa)"

L'appellante osserva che:

non sia stata fornita alcuna prova dell'interesse collettivo di cui alle associazioni ex elenco dlsg n.215/2003 vorrebbero farsi portatrici, in quanto l'interesse collettivo va sostanziato al fine di essere tutelato, in quanto i dati statistici riportati da controparte nulla provano ricomprendendo sia la migrazione intra regionale che quella interregionale, mentre il requisito sarebbe da correlarsi alla sola migrazione interregionale; l'attività di verifica giurisdizionale deve essere condotta su fatti che si siano verificati e non su eventualità o su un rischio; la contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza porterà alla discriminazione contraria rispetto agli italiani.

Posto che in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.44 / 2020 il requisito abitativo / quinquennale è ora venuto meno per tutti coloro che presentino domanda di alloggio Erp, va comunque confermato che tale

Quel

requisito si presentava decisamente e potenzialmente discriminatorio rispetto agli stranieri e pertanto la sentenza sul punto va confermata ser Free

Motivo VIII - errore in diritto, violazione art 22 LR 16/2016, carenza di giurisdizione.

La Regione Lombardia, rispetto alla domanda relativa all'accertamento della natura discriminatoria della richiesta di requisito di cui all'art 7 co.1 lett d) del regolamento n.4/2017 ("assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero") rispetto ai soli titolari di protezione internazionale o nazionale, censura l'ordinanza, ove il Tribunale ha esposto:

"Occorre, pertanto, valutare se il criterio di valutazione adottato dalla Regione Lombardia nel regolamento in esame - e cioè il criterio che considera "adeguato" l'immobile di una determinata metratura- possa considerarsi ragionevole per valutare l'esistenza di una "utilità comparabile". Con riferimento ai titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria la mera proprietà di un immobile all'estero (segnatamente nel Paese di origine) non può mai integrare il requisito dell'utilità comparabile"

"Orbene, l'art 22 della LR 16/2016 trova applicazione nei confronti di tutti i potenziali richiedenti e dunque anche nei confronti dei titolari di protezione internazionale e di protezione umanitaria. Appare, pertanto, del tutto irrilevante la presenza di un immobile in un paese di provenienza nel quale il titolare di detto immobile mai potrebbe tornare e mai potrebbe trarre, pertanto, un'utilità comparabile. Ritiene pertanto questo giudice che, per i titolari di protezione internazionale e per i titolari di protezione umanitaria, richiedere il requisito relativo all'assenza di proprietà nel paese di provenienza crei una situazione di particolare svantaggio e debba, di conseguenza essere ritenuta discriminatoria (pag.20)".

Parte appellante sostiene che trattandosi di un criterio fissato dalla Legge regionale, il Giudice non può disapplicare una norma e sottrarre ad essa potenziali destinatari quali i titolari di protezione internazionale e umanitaria.

Deel

Ove il Tribunale ha esposto: "Per quanto riguarda, invece, la posizione dei richiedenti diversi dai titolari di protezione internazionale e nazionale si osserva quanto segue.

Mentre l'art 22 della LR 8.7.2016 n.16 indica tra i requisiti per avere accesso ai servizi abitativi pubblici "l'assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero" il Regolamento tipizza l'adeguatezza indicata dalla Legge Regionale, attraverso l'esclusivo riferimento alla metratura (considerato adeguato l'alloggio con una superficie utile almeno pari ai valori indicati nella tabella del presente regolamento).

Ad avviso di questo giudice, il riferimento alla sola metratura come criterio di adeguatezza - a prescindere dalla non ragionevolezza di una disposizione che ancora la valutazione di adeguatezza dell'immobile alla sola metratura dello stesso- si traduce in una condizione di particolare svantaggio nei confronti dei cittadini stranieri che provenendo da uno dei moltissimi paesi che non dispongono di un sistema catastale adeguato ad indicare la proprietà (e le dimensioni della casa) mai potrebbero dimostrare tale requisito".

"E' infatti certo che vi siano Stati non appartenenti all'Unione nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per attestare la metratura indicata nel regolamento, tanto che il decreto 21.10.2019 (emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero degli Affari Esteri) in materia di reddito di cittadinanza elenca (proprio con riferimento agli indicatori sulla proprietà immobiliare) Stati o territori nei quali non è possibile acquisire la documentazione riferita al patrimonio immobiliare per assenza o incompletezza del sistema di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura".

"La previsione della predetta norma regolamentare, priva di ogni base legale di riferimento, (atteso che, come detto sopra, l'art 22 si limita a far riferimento all'adeguatezza dell'immobile e non ai criteri per dimostrarla) pone il cittadino straniero in una posizione di stallo che gli preclude l'accesso al soddisfacimento del bisogno

Quely

primario dell'abitazione, non superabile in assenza di adeguati strumenti che consentano di ovviare all'eventuale impossibilità di ottenere dall'autorità estera i documenti relativi alla metratura dell'immobile":

parte appellante allega la erroneità della decisione in quanto:

il Tribunale ha riscontrato la mancanza di registri analoghi al nostro Catasto non in tutti Paesi esteri ma in quelli elencati nel decreto ministeriale menzionato, ma ha disposto la insussistenza dell'obbligo di attestazione per tutti gli stranieri;

le modalità con cui i cittadini non comunitari devono provare i fatti, stati e qualità che li riguardano sono previsti da decenni in particolare dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (TU disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e prima ancora dalla L. 4.1.1968 n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme); esse non consistono nella produzione di una documentazione aggiuntiva, ma di una documentazione diversa rispetto a quella che deve essere prodotta dai cittadini italiani e comunitari, come previsto per ciascuna categoria dall'art 3 del DPR 445/2000;

la norma di rango primario, non considerata dal Tribunale, che sostiene la richiesta di documentazione al cittadino straniero, come a quello italiano, esiste ed è l'art 6 co.5 del DL 2 marzo 2012 n.16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione tributarie, di efficentamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito in legge dall'art 1 co.1 della L. 26 aprile 2012 n.44. Il legislatore ha valutato che ciò che risulta dai registri immobiliari e catastali non possa essere annoverato tra gli "stati, fatti o qualità personali" che possono essere sostituiti da una dichiarazione di parte escludendo l'ammissibilità di dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovendo essere provati con certificati.

Viene altresì censurato il capo motivazionale ove il Tribunale ha rinviato ad un precedente della stessa sezione prima medesimo Tribunale laddove dichiara:

aul

"La pretesa della Regione Lombardia,, non appare neppure rispondere ad un effettivo criterio di ragionevolezza, in quanto comunque non risulta utile ad ottenere il risultato prospettato ovvero la certezza che il richiedente straniero non sia proprietario di alloggio adeguato all'estero. Non vi è dubbio che lo straniero ben potrebbe essere proprietario di immobile in Stato diverso da quello di origine. Ancora la stessa incertezza permane con riferimento a immobili eventualmente posseduti dall'italiano, rispetto al quale la verifica posta in essere dall'ufficio dell'amministrazione comunale risulta ovviamente circoscritta all'ambito nazionale, lasciando inesplorata la situazione immobiliare all'estero. Così la situazione di impossidenza immobiliare all'estero - che costituisce requisito per l'assegnazione dell'alloggio sia per l'italiano che per lo straniero - pur non potendo essere verificata dall'amministrazione con riferimento alla posizione di alcun richiedente, si traduce in un ostacolo all'accesso alla graduatoria e all'assegnazione dell'alloggio per i soli cittadini stranieri, tenuto anche conto del fatto che ai cittadini italiani è data la possibilità di documentarla mediante semplice dichiarazione sostitutiva.

In definitiva la richiesta di documentazione supplementare rivolta al solo cittadino straniero non è sostenuta da alcuna norma di rango primario, nè può ritenersi legittima o ragionevole alla luce delle considerazioni appena svolte. Tale condotta, ponendo il cittadino straniero, in ragione della sua condizione di straniero, in una situazione significativamente più svantaggiosa rispetto a quella dell'italiano, costituisce discriminazione diretta ai danni degli stranieri".

L'appellante allega che la modalità di comprova del requisito in esame è uguale tra cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini extracomunitari, dato che per tutti è esclusa la possibilità di dichiarazione sostitutiva, la prova è affidata alle risultanze dei registri immobiliari e catastali dello Stato Italiano per gli immobili ivi ubicati (mediante indagine svolta d'ufficio in via telematica) e dello Stato di rispettiva cittadinanza per gli immobili ivi ubicati;

le dichiarazioni rese da qualsiasi concorrente in sede di caricamento della domanda sulla piattaforma informatica comunale sono soggette a comprova, mediante presentazione dei relativi documenti, in sede di

Oul

verifica dei requisiti come previsto dall'art 13 co.5 del Regolamento Regionale n.1 /2004 e il provvedimento di assegnazione e preceduto dal controllo da parte del Comune della permanenza dei requisiti per l'accesso all'Erp delle condizioni familiari, abitative ed economiche dichiarate al momento della domanda;

se anche le norme regionali fossero eliminate resterebbe un onere di controllo delle domande presentate, il che sarebbe da osservare secondo le norme nazionali sulla autocertificazione, considerato che il Comune non si limita a prendere atto delle dichiarazioni, ma acquisisce obbligatoriamente la documentazione probatoria;

sostiene la erroneità dell'affermazione che il bando ponga a carico degli stranieri un onere documentale non richiesto ai cittadini italiani: a costoro la certificazione catastale, anzichè essere richiesta dall'Ufficio Comunale, viene acquisita d'ufficio attraverso la banca dati detenuta da un'altra pubblica amministrazione italiana;

le modalità con cui i cittadini extracomunitari devono provare i fatti, stati e qualità che li riguardano sono previste dal DPR 445/2000 e dalla L.15/1968 e non consistono nella produzione di documentazione aggiuntiva, ma di una documentazione diversa conforme a quanto rispettivamente previsto per ciascuna di tali categorie di soggetti dall'art 3 DPR 445/2000 e non vi è bisogno che il Regolamento Regionale n.1/2004 prevede tali modalità, essendo tale materia regolata in via generale dalla normativa in materia di documentazione amministrativa, in particolare il DPR 445/2000 il cui art 77 bis dispone che "le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione", normativa a cui non si può imputare intento discriminatorio, essendo nata molto prima che il fenomeno della immigrazione assumesse le dimensioni odierne; per il solo fatto di essere cittadino extracomunitario, il soggetto non può essere esonerato dall'onere di documentare il possesso del requisito imposto a tutti i concorrenti e richiama sentenza TAR Milano 31.1.2019 n. 208.

Sul punto appare corretta la pronuncia di discriminazione considerato che per quanto riguarda i cittadini extracomunitari si debba ritenere nella maggior parte dei casi una effettiva impossibilità di produrre detta

Out

documentazione per assenza sul territorio di uffici preposti alla classificazione e registrazioni catastali degli edifici.

PDF Eraser Free

Motivo IX- errore in fatto e in diritto, mancanza di proporzionalità in ordine alla condanna alle spese di lite ed alla sanzione della pubblicazione.

Censura la condanna totale alle spese di lite ed alla sanzione della pubblicazione per una volta sul quotidiano "Il Corriere della Sera" e sul sito web della Regione, per essere la soccombenza solo parziale, essendo stata rigettata la richiesta risarcitoria e la richiesta di un piano di rimozione e ancorchè trattandosi di ricorso presentato da più parti con ricorso collettivo senza che vi fossero posizioni differenti tra le associazioni ricorrenti e per aver indicato il quotidiano su cui pubblicare l'ordinanza, quando avrebbe dovuto limitarsi a indicare la tiratura nazionale o locale.

La censura va respinta considerata la accertata soccombenza di parte convenuta, da considerarsi assolutamente prevalente rispetto alle residue parti rigettate della domanda di parte attrice e data la delicatezza dei diritti tutelati e il numero di soggetti costituenti parte attrice. Anche la disposizione sull'ordine di pubblicazione deve ritenersi corretta trattandosi di decisione afferente il Regolamento Regionale.

Stante il rigetto dell'appello, in applicazione dell'art 91 cpc, la Corte dichiara parte appellante, in quanto parte soccombente, tenuta a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado liquidate in conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile di complessità media e con un parziale aumento per la presenza di più parti attrici aventi al medesima posizione processuale.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da Regione Lombardia avverso la Ordinanza del Tribunale di Milano Sez. Prima emessa il 26.7.2020, depositata il 27.7.2020, nell'ambito della causa civile n. 23608/2018 R.G,

-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la ordinanza impugnata;

Dul

-condanna la Regione Lombardia a rifondere a parti appellate le spese di lite del grado liquidate nella misura complessiva di £15.048.80 oltre 15% spese generali, Iva e Cpa, somma da corrispondersi direttamente ai relativi difensori che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari;

-sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 febbraio 2023

Il Giudice Ausiliario rel.

Dr.ssa Antonella Giobellina

Il Presidente

Dott.ssa Anna Maria Pizzi

CONTIS DI APPELLO DI ESLANO

0 9 MAR. 2023

Il Cancelliere Esperto

Dott.ssa Alle